



**Oggetto: Interrogazione appalto rifiuti**

In relazione all'interrogazione urgente, prot. n. 10358 in data 6/06/2013, relativa alla procedura di gara indetta con Determinazione n. 272 del 30/04/2013 avente ad oggetto "Servizi di igiene urbana anni 2013-2016, approvazione documentazione ed indizione di gara d' appalto", si comunica quanto segue.

- 1) Il subappalto può essere vietato solo per gli appalti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice degli appalti (si veda l'art. 27 c. 3 del D.Lvo n. 163/06 e smi); nella fattispecie in esame, il subappalto è invece ammesso nella misura del 30%, così come previsto dell'art. 118 del medesimo decreto legislativo;
  
- 2) non si possono attribuire punteggi in sede di gara in favore del concorrente che dichiara di non avvalersi del subappalto;
  
- 3) l'Ente, nel caso in cui l'Appaltatore dichiari, in sede di offerta, la propria intenzione di avvalersi del subappalto, procederà a svolgere le necessarie verifiche circa il possesso dei requisiti in capo all'Impresa subappaltatrice. Resta salvo l'obbligo per l'Appaltatore di trasmettere al Comune copia del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della relativa parte di servizio. Nel caso in cui le verifiche in capo al subappaltatore diano esito negativo, il subappalto non potrà essere vietato.